

MARIO MELE
NOTAIO

22072 CERMENATE (CO) - Piazza Della Pace, 1
Tel. 031.77.88.60 - Fax 031.77.88.61

REPERTORIO n. 46.069

RACCOLTA n. 14.089

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di giugno.
(21/6/2022)

Alle ore diciotto (18.00).

In Cermenate (CO), nel mio studio in Piazza della Pace n. 1.
Davanti a me, dottor Mario Mele, Notaio in Cermenate (CO), iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como (CO) e Lecco (LC),

E' PRESENTE

FIGINI Erasmo, nato a Como (CO) il 7 gennaio 1948, residente in Como (CO), Via Madruzzo n. 38, Codice Fiscale FGN RSM 48A07 C933S, il quale interviene e si costituisce nel presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante dell'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE COMETA**", con sede in Como (CO), Via Madruzzo n. 36 (ove è domiciliato per la carica), Codice Fiscale 95063390132, iscritta nel competente Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2.382, nonché nel Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Como (CO) - Lecco (LC) al n. CO-301707.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi dichiara di aver convocato in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora, in esecuzione di precorsi accordi e a norma di statuto, l'Assemblea degli Associati della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. adeguamento dello statuto;
2. varie ed eventuali.

Ne assume la presidenza, a norma dell'art. 8 dello statuto associativo e su designazione unanime degli intervenuti, lo stesso signor FIGINI Erasmo, il quale, nella suesposta qualità, mi richiede di

REDIGERE IN FORMA NOTARILE

il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta do atto di quanto segue.

Preliminarmente il Presidente dichiara e attesta che l'Assemblea degli Associati è validamente costituita e idonea a discutere e a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

-----Per essere presenti avendo lo stesso Presidente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti:

- in proprio o per delega, numero venti (n. 20) di venti (20) Associati iscritti nel Libro degli Associati e aventi diritto di intervento in assemblea e di voto nella stessa, come si deduce dal "Foglio di Presenza" che, debitamente firmato dal comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A";
- il Consiglio Direttivo, come in costituzione (assenti giu-

registrato a Como

il 22/06/2022

n. 13573

serie 1T

esatti € 0,00

stificati il Presidente signor Figini Innocente, nato a Como (CO) il 31 ottobre 1950, residente in Como (CO), Via Madruzza n. 26, Codice Fiscale FGN NCN 50R31 C933X e il Consigliere signor Livraghi Lorenzo, nato a Casalpusterlengo (LO) il 17 novembre 1970, residente in Como (CO), Via Madruzza n. 36, Codice Fiscale LVR LNZ 70S17 B910E).

-----Per essere detti Associati intervenuti in regola col pagamento della quota associativa ordinaria annuale.

Tutti i presenti dichiarano di essere ben informati sugli argomenti da trattare.

Il Presidente, con riferimento ai punti all'ordine del giorno, rileva come, a seguito di verbale di assemblea ai miei rogiti in data 21 aprile 2022 Repertorio n. 45.971 Raccolta n. 14.015, registrato a Como (CO) il 26 aprile 2022 al n. 8.559 serie 1t, l'Associazione abbia deliberato l'ampliamento dello scopo sociale e adottato un nuovo statuto adeguandolo alla normativa del Codice del terzi settore, modificando in particolare la denominazione in "ASSOCIAZIONE COMETA ODV", inserendo l'acronimo "ODV" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione "Organizzazione di volontariato" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, nonché l'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" o di "ETS"; il tutto subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nelle more dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si è palesata altresì l'opportunità, ferme restando le modifiche già deliberate, di meglio regolamentare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo in caso di cessazione degli stessi, prevedendo in tal caso di convocare senza indugio l'Assemblea per la loro sostituzione, con durata in carica dei membri sostituiti fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Udita la relazione, l'Assemblea degli Associati, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità accoglie le proposte così come formulate e

FORMALMENTE DELIBERA

=====Di adeguare lo statuto dell'Associazione "Associazione Cometa" nei termini su delineati.

=====Di modificare, conseguentemente, l'art. 10 dello statuto associativo nella sua formulazione già approvata dall'Assemblea del 21 aprile 2022, come segue:

"Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre (3) a sette (7), dura in carica cinque (5) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2.382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2.475 ter Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, tra i propri

componenti, il Presidente e un Vice-Presidente.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, a eccezione di quelli che la Legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata anche in forma elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche in forma elettronica almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."

====Di richiedere conseguentemente l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A questo punto il signor FIGINI Erasmo mi consegna il nuovo testo di statuto associativo nella sua formulazione aggiornata, che, debitamente sottoscritto dal componente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "B" perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Prima di sciogliersi l'Assemblea conferisce al signor FIGINI Erasmo ogni più ampio potere per dare esecuzione alla delibera sopra assunta, ivi compresa la facoltà di apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che possano essere richieste in sede di iscrizione nel competente Registro U-

nico Nazionale del Terzo Settore.

Esaurito l'esame degli oggetti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea degli Associati, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Chiuso alle ore diciotto e minuti venti (18.20).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, da me letto, al comparente, il quale, interpellato, lo approva in quanto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti venticinque (18.25).

Scritto in parte con strumenti elettronici da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio, occupa di un foglio quattro (4) pagine.

F.to Erasmo Figini

F.to Mario Mele (segue sigillo)

ASSOCIAZIONE COMETA Via Madruzzo, 36 - 22100 Como

C.F.: 95063390132 REA CO-301707

FOGLIO PRESENZA IN ASSEMBLEA DEL 21 GIUGNO 2022 ALLE ORE 18,00

Preso2 Lo Studio Notaro Dott. Mario Mele, Cermenate, Piazza della Pace, 1

Si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Cometa avente all'ordine del giorno i seguenti punti:

1 - adeguamento dello statuto;

2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti in proprio i Signori:

Cognome e nome

	Luogo nascita	data nascita	C.F.	Residenza
1	Como (CO)	07/01/1948	FGNRSN48A07C933S	Como, Via Madruzzo, 38
2	Como	17/10/1957	FGNMG857R57C933K	Como, Via Madruzzo, 38
3	Rovereto (TN)	18/07/1981	FCCNR81L18H612K	Como, Via Madruzzo, 36
4	Torino (TO)	27/05/1958	PSCNRN58E67L219U	Como, Via Madruzzo, 38
5	Cagliari (CA)	20/02/1952	PLMSNL52B608354V	Como, Via Madruzzo, 38
6	Como (CO)	18/09/1968	MSPMLN68P58C933V	Como, Via Madruzzo, 36
7	Albizzate (VA)	13/10/1947	PGNSNN47RS3A167J	Como, Via Madruzzo, 38

Pagani Susanna

F. per delega:

Cognome e Nome delegato

Cognome e nome delegante

Luogo nascita

data nascita

C.F.

Residenza

Firma

Erasmus Figini

Figini Innocente

Como

07/01/1948

FGNNCN50R31C933X

Como, Via Madruzzo, 26

Erasmus Figini

Livraghi Lorenzo

Casalpusterleno (LO)

17/11/1970

LVRLNZ70S17B910E

Como, Via Madruzzo, 36

Erasmus Figini

Rocchitelli Rossella

Legnano (MI)

29/01/1960

RCCRSL60A69E514V

Canegrate (MI), Via Bandiera, 67

Faccioli Marco

Monti Teodora

Cernobbio (CO)

19/05/1955

MNTTDR55E59C520D

Como, via Mugiasca, 4

Faccioli Marco

Andreoli Francesca

Sondrio (SO)

15/06/1955

NDRFNC55H55I829F

Robbiano di Giussano Via Cascina Costatola, 12

Faccioli Marco

Gagliardi Luigi

Busto Arsizio (VA)

07/01/1959

GGLGUS9A07B300Q

Busto Arsizio, via Massari, 1

Figini Mariagrazia

Ferrario Simonetta

Varese (VA)

30/09/1963

 FRRSNT63P60L682H |

Sesto S. Giovanni, Via Battisti, 136

Figini Mariagrazia

Morosi Monica

Tradate (VA)

13/07/1962

MRSVMNC62J5K4335T |

Lusignea (CO), Via Michelangelo, 3

Figini Mariagrazia

De Angelis Stefano

Benevento (BN)

16/02/1962

DNGSFN5288 |

Novembre, 5

ALLEGATO
REP. 46069
RAI 46989

Erasmus Figini

STATUTO

"ASSOCIAZIONE COMETA ODV"

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE COMETA ODV".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ODV" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione "Organizzazione di volontariato" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, nonché l'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" o di "ETS" sono subordinati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora ottenga l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ODV".

L'Associazione ha sede in Como (CO), Via Madruzzo n. 36.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone, in osservanza e in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale.

Essa intende perseguire le proprie finalità svolgendo prevalentemente in favore di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione, nella convinzione che la ricchezza delle professionalità e delle esperienze sia un fattore altamente qualificante per accompagnare le famiglie nel loro compito educativo e i minori nel loro percorso di crescita, opera mediante un'équipe multidisciplinare, strutturando interventi di supporto alle famiglie e ai minori, creando una rete di famiglie quale luogo di condivisione e di confronto affinché l'esperienza dell'accoglienza possa essere adeguatamente affrontata.

In particolare, l'Associazione promuove e sostiene iniziative e realtà destinate a rispondere ai bisogni derivanti da situazioni di fragilità familiare, con particolare riferimento alla salvaguardia dei minori.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di:

- 1) promuovere spazi di ascolto per tutti i genitori dove porre domande relative alla genitorialità e alla fatica che spesso si incontra nel dialogo intergenerazionale;
- 2) riunire persone e famiglie, creando reti e associazioni o gruppi di famiglie, per perseguire finalità di solidarietà e accoglienza, quale dimensione costitutiva della famiglia;
- 3) sostenere e valorizzare l'esperienza di famiglie che intendono praticare l'accoglienza attraverso percorsi di accompagnamento alla genitorialità e alla cura dei legami familiari;
- 4) sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci e innovative volte a ridurre o eliminare situazioni di marginalità anche in stretta operatività con la rete dei Servizi Sociali territoriali;
- 5) offrire un aiuto concreto alle famiglie in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale garantendo ai minori un contesto educativo di crescita, grazie alla presenza sia di famiglie che di professionisti e nella consapevolezza che l'aiuto allo studio, le attività espressive, ricreative e sportive, costituiscono un'occasione per crescere insieme;
- 6) diffondere la cultura dell'accoglienza attraverso incontri di sensibilizzazione e di promozione dell'affido favorendo il coinvolgimento diretto delle famiglie affinché diventino soggetto attivo e solidale;
- 7) organizzare cicli di incontri formazione e informazione giuridica, sociale ed esperienziale dell'affido dove, con il supporto dell'équipe multidisciplinare, le famiglie possono approfondire le tematiche relative all'affido familiare e acquisire ulteriori strumenti giuridici, sociali ed esperienziali per una scelta consapevole;
- 8) in sinergia con i Servizi Sociali e con l'accompagnamento

di un'équipe multidisciplinare, sostenere le famiglie affidatarie, affiancandole lungo tutto il percorso dell'affido attraverso azioni specifiche e personalizzate e laddove possibile, sostenere le famiglie d'origine dei minori al fine di favorirne il rientro in famiglia;

9) provvedere alla pronta accoglienza di neonati e di minori nelle famiglie affidatarie a seguito dell'allontanamento dalla famiglia naturale per motivi di particolare urgenza o gravità su segnalazione dei Servizi Sociali o dell'Autorità Giudiziaria;

10) nel perseguimento delle sue finalità, riconoscere e valorizzare le specificità culturali ed esistenziali di ogni famiglia, senza discriminazioni di genere, cultura, religione, cittadinanza;

11) collaborare con l'Autorità Giudiziaria minorile, altre autorità o/e organi nazionali e comunitari competenti per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti sia a livello nazionale che a livello comunitario;

12) organizzare anche con la collaborazione di volontari e persone ammesse al servizio sostitutivo civile, attività educative e di ricerca sociale;

13) l'Associazione potrà partecipare a organismi associativi e consortili che si propongano finalità e attività analoghe o complementari;

14) al solo fine di perseguire l'oggetto associativo potrà costruire o acquistare beni mobili e immobili nonché assumere e organizzare, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, tutte le iniziative che risultino rispondenti alle proprie finalità, destinando all'uopo l'attività degli Associati e il suo patrimonio mobiliare e immobiliare;

15) porre in essere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle disposizioni di Legge, applicabili all'Associazione e alle attività da essa poste in essere operando in collaborazione con altri Enti, istituti e organismi, sia pubblici che privati, gruppi e associazioni, presenti sul territorio locale e nazionale aventi finalità analoghe.

L'Associazione, per l'attività che svolge e per gli obiettivi che si prefigge, collabora con i soggetti pubblici, in particolare, ricerca rapporti di collaborazione e sostegno con i Servizi Sociali, le scuole, le ATS, il Tribunale per i Minorenni e ogni altra istituzione che si occupa di minori e famiglie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previ-

sti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative.

A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale nazionale.

Articolo 3

Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro che, condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 4

Gli associati devono versare quote associative annuali e o-

gni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 5

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Potranno essere esclusi su iniziativa del Consiglio Direttivo, gli associati che:

- a) non partecipano alla vita dell'associazione ovvero tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote associative e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto associativo;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, nonché dai Consiglieri tutti.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea tramite l'esercizio di voto uninominale.

Articolo 6

Gli associati volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari e deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai

sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio associativo è formato:

- a) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di Enti Pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- d) da eventuali rendite patrimoniali;
- e) da eventuali entrate da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e da eventuali entrate da attività diverse svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove istituito o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti;
- e) il Revisore legale dei conti, ove o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono a titolo gratuito, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di Controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2.397 comma 2 Codice Civile.

Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due (2) volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea straordinaria é convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo (1/10) degli associati.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno associativo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e ove costituiti, dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su ogni altra questione ordinaria a essa riservata dalla Legge o dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria a essa spettante in base alla Legge o allo statuto.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, in prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni associato può essere delegato a esercitare in assemblea un massimo di tre (3) voti.

In seconda convocazione, da tenersi non meno di ventiquattro (24) ore dalla prima, l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o in sua mancanza, dal Vice-Presidente o in mancanza di questo, dall'associato più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere prese dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre (3) a sette (7), dura in carica cinque (5) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2.382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2.475 ter Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, tra i propri componenti, il Presidente e un Vice-Presidente.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi membri, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, a eccezione di quelli che la Legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata anche in forma elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche in forma elettronica almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i propri componenti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per Legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un Organo di Controllo monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro (4) esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2.397 comma 2 Codice Civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio associativo, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Articolo 13

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all' art. 2.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio associativo.

Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 15

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all' art. 27 Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Le-

gislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di Legge vigenti.

Articolo 16

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e in quanto compatibile, al Codice Civile.

F.to Erasmo Figini

F.to Mario Mele (segue sigillo)

[illegible]